

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa RG 1007/2014 promossa da:

DALL' [REDACTED] [REDACTED] elettivamente domiciliata in Reggio [REDACTED]
studio e presso la persona di [REDACTED] [REDACTED] la rappresenta e difende, per procura a
margine del ricorso,

- RICORRENTE -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -, in persona del
Presidente pro-tempore legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Reggio Emilia Via della
[REDACTED] [REDACTED] rappresentato e difeso dall'
generale alle liti del notaio [REDACTED]

- CONVENUTO -

in punto a: indennità malattia

Il ricorrente conveniva in giudizio l'Inps esponendo:

1. di essere lavoratrice subordinata alle dipendenze di S.C. S [REDACTED] s.r.l.:



2. di essere stata sottoposta ad un intervento chirurgico di bypass gastrico;
3. di essere stata successivamente sottoposta ad intervento chirurgico di "brachioplastica bilaterale per ptosi cutanea brachiale bilaterale correlata al forte dimagrimento secondario per intervento di bypass gastrico" effettuato presso l'Arcispedale S. Maria Nuova, Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, assentandosi dal lavoro dal 23/04/2013 al 31/05/2013;
4. di avere presentato all'INPS richiesta di liquidazione dell'indennità di malattia per il periodo di assenza temporanea dovuto all'intervento chirurgico di cui al n.3 della narrativa
5. Che inspiegabilmente l'INPS si rifiutava di erogare alla ricorrente quanto dovutole con motivazione contraddittoria e comunque erronea.

Da qui il presente ricorso.

Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l'INPS si costituiva in giudizio sostenendo la legittimità del rifiuto all'indennizzo, atteso che l'intervento di brachioplastica cui si è sottoposta la ricorrente ha mere finalità estetiche e non terapeutiche.

Non necessitando la causa di attività istruttoria, all'udienza del 27/01/2015 il Giudice ha pronunciato la presente sentenza nelle forme di legge dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato, e come tale va accolto.

LA CTU, per quanto richiesta, si è resa inutile in causa a fronte del chiaro referto super partes reso dal Reparto di Chirurgia 2 dell'Arcispedale S. Maria Nuova, Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia (cfr. doc.6 ric.) nel quale si evidenzia che l'intervento chirurgico di "brachioplastica bilaterale per ptosi cutanea brachiale bilaterale" è correlato al forte dimagrimento secondario avvenuto nella paziente a seguito di precedente intervento di bypass gastrico, specificando che l'intervento "è previsto dal percorso terapeutico dell'obesità patologica" e che la ptosi brachiale residua alla Dall' [REDACTED] a seguito del dimagrimento è da ritenersi "invalidante".



Che non possa trattarsi esclusivamente di cura estetica è altresì escluso dalla considerazione che l'intervento è totalmente a carico del SSN ed è stato effettuato in struttura pubblica di alta specializzazione.

E' ormai accezione generalizzata che il rimodellamento corporeo a seguito di forte dimagrimento dovuto a tecniche operatorie non ha solo finalità estetiche ma porta ad un miglioramento di malattie dermatologiche (intertrigo, irritazioni, infezioni, micosi delle pieghe cutanee) e psicologiche (depressione, vita sessuale e relazionale compromesse) (cfr. <http://www.policlinicodimonza.it/clinica/centri-ricovero-ultraspecialistici/chirurgia-dell'E2%80%99obesit%C3%A0>).

Nel caso specifico l'intervento alle braccia è finalizzato non solo a migliorare l'aspetto estetico con ovvi riflessi sulla psiche del paziente, ma anche ad aumentare la funzionalità delle braccia eliminando i disagi nel movimento e nell'abbigliamento.

Tanto basta a ritenere pienamente accoglibile la domanda attrice.

Le spese di lite della presente causa sono parzialmente a carico dell'INPS nonostante l'integrale soccombenza, nella misura della metà dell'intero, a fronte della peculiarità della vicenda e del giudizio medico discordante del sanitario dell'Istituto.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

1. Accoglie la domanda relativa al pagamento dell'indennità di malattia in favore di parte ricorrente per il periodo 23/04/2013 al 31/05/2013 e pertanto condanna l'INPS alla corresponsione di detta somma a parte ricorrente, oltre ad accessori dal termine della malattia al saldo;
2. Condanna l'INPS alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite



nella misura della metà dell'intero, che quantifica in complessivi €1.500,00
per compensi ed € 500.00 per spese, oltre ad IVA e CPA.

Reggio Emilia, 27/01/2015

Dott.Elena Vezzosi

